

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 36 Del 25-05-2018

Oggetto:	CONCESSIONE IN DIRITTO D'USO CENTRALINA IDROELTTRICA MAIORI PONTE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - DITTA COMERGY LAZIO SRL.
-----------------	--

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 13:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

SALVATI EMILIANO	SINDACO	P
DI BIAGIO MAURO	VICE SINDACO	P
CASCIOLI GIANLUCA	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor SALVATI EMILIANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione hanno espresso il parere favorevole di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000 ess.mm.ii.:

1) Parere favorevole di sola regolarita' Tecnica
Il Responsabile del servizio
Ing. Emiliano Salvati

2) Parere favorevole di sola regolarita' finanziaria
Il Responsabile del servizio
Sabrina Cesari

PREMESSO CHE:

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 18.03.2016, in relazione al T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Comune di Micigliano aveva disposto la concessione in diritto d'uso della centralina idroelettrica Maiori Ponte per anni 15”;

- è stato dato corso alla procedura per la concessione in diritto d'uso della centralina in oggetto, nel rispetto della allora vigente disciplina del Codice dei contratti D.Lvo 163/2006 e ss.mm.ii.e delle disposizioni attuative contenute nel relativo Regolamento oltre a quanto stabilito nel Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato R.D.23/5/1924 n.827;

CHE con determinazione n.82 del 27.06.2016 dell'area tecnica veniva aggiudicata definitivamente la concessione in diritto d'uso della centralina idroelettrica Maiori Ponte -periodo anni 15, alla ditta ITALBON SRL per l'importo annuale di € 12.120,00 da versare al Comune di Micigliano, oltre alla tantum di € 3.000,00 alla sottoscrizione del contratto;

CHE con la medesima determinazione veniva stabilito che lo schema di contratto inerente l'affidamento sarebbe stato approvato con successivo atto previa approvazione della progettazione esecutiva inerente la concessione in diritto d'uso di cui trattasi;

CONSIDERATO CHE con nota prot.1051 del 29.06.2016 il Comune di Micigliano comunicava alla ditta ITALBON SRL l'avvenuta aggiudicazione definitiva della concessione in diritto d'uso della centralina idroelettrica Maiori Ponte e richiedeva alla ditta la progettazione esecutiva relativa alla rimessa in funzione della centralina;

CONSIDERATO che il territorio di Micigliano è stato colpito dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi;

CHE in data 30.08.2016 la ditta ITALBON SRL consegnava al Comune di Micigliano il progetto esecutivo di cui trattasi e relativo alla manutenzione straordinaria della centralina;

CHE con pec del 19.09.2016 il Comune di Micigliano richiedeva alla ditta ITALBON SRL la trasmissione del titolo edilizio relativo alla pratica in oggetto essendo il progetto esecutivo adeguato;

CHE in data 24.10.2016 prot.1800, il Comune di Micigliano richiedeva alla ditta ITALBON SRL la sottoscrizione del contratto di concessione in diritto d'uso della centralina idroelettrica Maiori Ponte;

VISTO CHE a causa degli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia nell'anno 2016, la ditta ITALBON SRL ha più volte comunicato verbalmente che le acque della sorgente che alimenta il Fosso Maiori hanno interrotto il loro flusso, causando una diminuzione significativa delle portate d'acqua e, conseguentemente, dell'introito derivante dallo sfruttamento a scopo energetico delle stesse, rendendo di fatto l'operazione economicamente non realizzabile, considerando l'ingente investimento da sostenere per la manutenzione straordinaria dell'opera;

CHE in data 14.10.2017 con nota acquisita al protocollo comunale al n.1447 la ditta ITALBON SRL comunicava la propria rinuncia all'affidamento della concessione in diritto d'uso della centralina idroelettrica Maiori Ponte per le problematiche già evidenziate;

CHE con deliberazione di G.M. n.64 del 20.10.2017 il Comune di Micigliano prendeva atto della rinuncia della ditta ITALBON SRL alla concessione in diritto d'uso della centralina idroelettrica maiori Ponte;

VISTA la richiesta della ditta COMENERGY LAZIO SRL, pervenuta in data 03.11.2017 al protocollo comunale ed acquisita al n.1589, con cui la ditta si proponeva per la riattivazione e la concessione in diritto d'uso della centralina idroelettrica Maiori Ponte di Micigliano per la durata di anni 20, rimettendo in esercizio la centralina, volturando la concessione di derivazione dell'acqua a suo nome, sostenendo i costi relativi alla riattivazione e /o sostituzione delle componenti elettromeccaniche e lavori edili attinenti a proprie spese e proponendo, dall'entrata in esercizio della centralina riattivata, un compenso pari al 15% del fatturato annuo derivante dalla vendita dell'energia elettrica prodotta in favore del Comune di Micigliano;

CONSIDERATO che il Comune di Micigliano, in risposta alla richiesta del 03.11.2017 della Comenergy Lazio SRL per la gestione e riattivazione della Centralina di cui trattasi, comunicava, con nota prot.1646 del 14.11.2017, i vincoli cui ritiene sottoporre la gestione in diritto d'uso della centralina idroelettrica Maiori Ponte e che sono poi quelli richiesti ai partecipanti al bando di concessione in diritto d'uso della centralina di cui alla deliberazione di G.M. 10/2016 e successiva determinazione dell'area tecnica n.51/2016;

CHE in data 27.11.2017 con nota acquisita al protocollo comunale al n.1717, la COMENERGY LAZIO SRL comunicava la conferma del proprio interesse per la gestione e riattivazione della centralina di cui trattasi alle condizioni dettate dal Comune di Micigliano;

VISTA la nota della COMENERGY LAZIO SRL pervenuta al protocollo comunale in data 04.12.2017 ed acquisita al n.1778, con la quale la ditta trasmette bozza del progetto definitivo per la riattivazione della centralina idroelettrica Maiori Ponte e che prevede un importo dei lavori di riattivazione della centralina idroelettrica Maiori Ponte della somma di € 195.500,00 onnicomprensiva;

CHE con deliberazione di G.M. n.70/2017 il Comune di Micigliano stabiliva di accettare la proposta di riattivazione e concedere in concessione in diritto d'uso per anni 20 la centralina idroelettrica Maiori Ponte alla COMENERGY LAZIO SRL alle condizioni riportate nella medesima deliberazione e che sarebbero state dettagliatamente disciplinate da apposito contratto di concessione in diritto d'uso a seguito di presentazione, da parte della ditta, di progetto esecutivo redatto secondo la normativa vigente in materia e munito di tutte le necessarie autorizzazioni di legge necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni proposte;

VISTO che con CILA assunta al protocollo comunale al n.799/2018 la COMENERGY LAZIO SRL ha presentato progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria centralina idroelettrica Maiori Ponte;

VISTO che necessita sottoscrivere il contratto per la concessione in diritto d'uso della centralina idroelettrica Maiori Ponte di cui trattasi;

VISTO il D.Lvo 50/2016;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato R.D.23/5/1924 n.827;

VISTO il D.Lgs. 267/00;

TUTTO ciò premesso e considerato:

DELIBERA

Che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto come sopra riportate;

Di approvare l'allegato schema di contratto tra il Comune di Micigliano e la ditta Comenergy Lazio SRL relativo alla concessione in diritto d'uso della centralina idroelettrica Maiori Ponte per anni venti comprensivo del relativo capitolato d'oneri;

Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del contratto relativo alla presente concessione in diritto d'uso.

in materia, alle norme UNI e CEI. I lavori tutti e le spese di progettazione, DL, Coordinamento Sicurezza, Collaudo, ottenimento autorizzazioni di legge rimangono a carico dell'aggiudicatario. Il Comune non assume responsabilità per le scelte progettuali proposte dalla Comenergy Lazio SRL.

ART.2 - PROGRAMMA DEI LAVORI

Il Concessionario in diritto d'uso si impegna alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla CILA prot.799 del 19.04.2018 della centralina idroelettrica secondo i seguenti tempi:

- entro 30 gg dalla sottoscrizione del presente contratto inizio dei lavori;
- entro 180 gg dalla data del verbale di inizio lavori: ultimazione delle opere e messa in esercizio della centralina.

Nel caso in cui il concessionario non metta in funzione l'impianto entro 210 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto e pertanto non produca energia elettrica, anche in relazione al versamento delle spese sostenute, il Comune di Micigliano si riserva di procedere con la rescissione del contratto in danno del concessionario con incameramento della cauzione definitiva versata, nelle modalità previste dai punti successivi.

ART.3 - OBBLIGHI CONCESSIONARIO

Il concessionario in diritto d'uso è il soggetto responsabile dell'impianto idroelettrico e come tale dovrà intrattenere i rapporti con il soggetto attuatore del programma di incentivazione della produzione di energia idroelettrica, inclusa la presentazione della domanda per l'ottenimento della tariffa incentivante con l'impresa distributrice di energia elettrica e con il gestore della rete elettrica per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e lo svolgimento di tutto quanto necessario per l'ottenimento degli incentivi e dei ricavi dalla vendita di energia.

Oltre il Canone di affitto il concessionario in diritto d'uso dovrà sostenere le spese relative alle utenze di energia elettrica e le spese tutte, per la manutenzione ordinaria legate alla gestione della centralina, meglio descritte nell'allegato capitolato d'onori.

Il concessionario ha facoltà di chiedere ed ottenere, da parte del Comune di Micigliano, previa richiesta scritta, la voltura della concessione di derivazione dell'acqua del fosso Maiori Intestata al Comune di Micigliano a suo nome. Quindi il Comune di Micigliano, in caso di richiesta da parte del concessionario, cedrebbe, a norma del presente contratto, il diritto di derivazione dell'acqua del fosso Maiori relativamente la centralina Maiori Ponte a condizione che il concessionario volturi automaticamente al Comune di Micigliano la concessione di derivazione di cui trattasi a cessazione del rapporto stabilito dal presente contratto o in caso di fallimento, o per termine del rapporto di concessione in diritto d'uso per ogni possibile evento che potrebbe verificarsi.

Insieme agli oneri relativi alla realizzazione e al finanziamento delle opere oggetto della presente concessione in diritto d'uso, si intendono a carico del concessionario e da considerare compresi nei costi d'investimento, le spese di gestione, manutenzione, eventuali canoni di affitto, canoni di derivazione a partire dalla data della voltura della concessione di derivazione, e tutto quant'altro legato all'esercizio della centralina, assicurazioni comprese, senza che nessun onere ricada in capo al Comune di Micigliano.

L'impresa dichiara che si obbliga a gestire la concessione in diritto d'uso nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti delle aziende industriali ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti ed ancora di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge 19.03.1990 n.55;

Il concessionario sarà anche obbligato ad effettuare le opere di manutenzione ordinaria alla strada comunale che conduce alla centralina idroelettrica loc. Ponte Maiori con inizio dallo svincolo sulla strada Salaria.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto è di anni (20) venti decorrenti dalla data di sottoscrizione.

ART. 5 – PAGAMENTI AL COMUNE DI MICIGLIANO

Il corrispettivo dovuto al Comune di Micigliano dalla COMENERGY LAZIO SRL per le spese sostenute dal Comune è stabilito in Euro 1.500,00 quale una tantum alla firma del contratto che è stata versata nelle casse comunali in data Con bonifico di ingresso del

..... inoltre, dall'entrata in servizio della centralina, la ditta deve al Comune un compenso pari al:

- 15% del fatturato annuo derivante dalla vendita dell'energia prodotta per i primi 8 anni di funzionamento;
- 17,50 % del fatturato annuo derivante dalla vendita dell'energia prodotta dal 9° anno al 14°;
- 20 % del fatturato annuo derivante dalla vendita dell'energia prodotta dal 15° anno al 20°.

Il canone dovrà essere corrisposto posticipatamente in rate semestrali.

la prima rata (un semestre) dovrà essere corrisposta dopo sei mesi dall'attivazione della centralina da parte del concessionario in diritto d'uso.

ART. 6 – GARANZIE DEL CONCESSIONARIO

A garanzia degli obblighi derivanti del presente contratto l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva dell'importo di € 6.000,00 mediante polizza fidejussoria n°. rilasciata in data da, con validità per tutto il periodo di concessione, rinnovata di anno in anno.

Ad ulteriore garanzia degli obblighi derivanti del presente contratto l'Impresa ha presentato copia della polizza di responsabilità civile verso terzi per l'importo di € 1.000.000,00 con validità con validità per tutto il periodo di durata dei lavori a cui sono aggiunti 12 mesi come periodo di manutenzione – polizza n. della in data

Entro un mese dalla data di scadenza della polizza sopra menzionata e precisamente entro il mese di, il concessionario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa civile verso terzi per l'importo di € 1.000.000,00 con validità degli anni rimanenti di gestione dell'impianto della centralina idroelettrica Maiori Ponte.

ART. 7 – SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico del concessionario in diritto d'uso le spese relative alla stipulazione del presente atto e cioè bollo, registrazione, diritti di segreteria e tutte le altre inerenti e conseguenti, nessuna esclusa.

ART. 8 –IVA

Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente contratto è stimato in € 97.000,00 e se ne chiede la registrazione a tassa fissa.

ART. 9 – NOTE FINALI

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le disposizione riportate nel capitolato d'onere agli atti, parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato, oltre alle altre disposizioni vigenti in materia.

A conclusione del contratto, tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, restano di proprietà del Comune, senza che il concessionario possa far valere alcuna clausola di riscatto.

E richiesto io segretario rogante, ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione con me segretario lo sottoscrivono:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LA DITTA
IL SEGRETARIO COMUNALE

Ing. Emiliano Salvati
COMENERGY LAZIO SRL
Dott.ssa Raffaella Silvestrini

COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

Indirizzo: Via San Biagio n.1 - 02010 MICIGLIANO (RI) Telef. e Fax (0746) 577893 C.F. e P.
IVA 00113670574
E-MAIL tecnico.micigliano@libero.it pec: comune.micigliano.ri@legalmail.it

CAPITOLATO D'ONERI

CONCESSIONE IN DIRITTO D'USO DELLA CENTRALINA

IDROELETTRICA LOC. PONTE MAIORI DI MICIGLIANO PER

ANNI 20

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLA CENTRALINA ESISTENTE

L'Amministrazione comunale di Micigliano intende concedere in diritto d'uso un'immobile sito in Loc. Maiori, su cui insiste un impianto idroelettrico sfruttante le acque del Fosso Maiori, per un periodo di 20 anni dalla data di sottoscrizione del contratto e di cui il presente capitolato è parte integrante e sostanziale.

La concessione in diritto d'uso avviene in favore della Comenergy Lazio SRL che provvederà alla manutenzione straordinaria dell'impianto al fine di massimizzarne la resa e gestisca lo stesso a proprie spese, eventualmente beneficiando degli introiti relativi agli incentivi del conto energia e alla vendita di energia prodotta, corrispondendo al Comune un canone annuale in due rate semestrali posticipate, accollandosi le spese per l'adeguamento dell'impianto medesimo

L'impianto idroelettrico, a seguito dell'intervento di ristrutturazione, dovrà rispettare le specifiche norme dettate dalla relativa normativa e piano acustico comunale. L'impianto ristrutturato dovrà essere conforme alla normativa vigente, alle norme UNI e CEI, nonché realizzato come esplicitato nel progetto esecutivo agli atti ed allegato alla relativa CILA prot.799 del 19.04.2018.

A conclusione della concessione in diritto d'uso l'impianto idroelettrico rientrerà senza onere alcuno, nella gestione degli immobili del Comune di Micigliano.

Notizie sullo stato di fatto della centralina Miori Ponte:

L'impianto è collocato sul fosso Maiori – Loc. Ponte Maiori, oggetto della concessione a derivare emessa con decreto n. 5115 del 30.06.1994 con scadenza al 30.06.2024 con le seguenti portate:

- *La centralina è funzionante sulla base di una concessione di derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico dal torrente Fosso dei Maiori, per una portata pari a 400 l/s, tale da produrre sul salto legale di m 33.34 la potenza nominale media di kW 133.3, giusto Decreto della Giunta Regionale del Lazio n° 5115 del 30.06.1994*

*la centrale idroelettrica, necessita di interventi urgenti di manutenzione e corretto
- ridimensionamento;*

L'impianto si configura come una centrale mini idroelettrica ad acqua fluente con tratto d'alveo sotteso. L'opera di presa è ubicata in sponda destra del Fosso Maiori (opposta al lato della strada) ed è costituita da uno sbarramento in cemento armato, una passerella e una bocca di presa laterale – parallela al corso d'acqua – protetta da una griglia paratronchi.

In sponda destra dello sbarramento esistente, immediatamente a valle della bocca di presa, è presente in alveo, il canale sghiaiatore gestito da una paratoia dedicata. Le acque che attraversano la griglia paratronchi entrano nella vasca di calma, le portate in ingresso a tale struttura sono regolate da una apposita paratoia di intercettazione.

Tale vasca è dotata in sinistra di una apposita soglia di sfioro di troppo pieno, confluyente in alveo.

Sul fondo della vasca di calma – avente sezione trasversale trapezoidale – si sviluppa un piccolo canale ribassato con funzione di dissabbiatore. Tale canale scarica i sedimenti raccolti nella vasca calma direttamente in alveo tramite una luce circolare gestita da apposita paratoia. Al termine della vasca di calma è infatti presente un setto di intercettazione dei sedimenti fini; in corrispondenza del setto è presente uno sgrigliatore automatico a pettine.

Le acque, oltrepassando lo sgrigliatore, entrano nella vasca di carico ribassata rispetto al fondo della vasca di calma. Dalla vasca di carico ha origine la condotta forzata di adduzione. Tale infrastruttura, composta da tubi in acciaio di diametro nominale di 800 mm e lunga complessivamente 790 metri, svolge la funzione di adduzione delle acque derivate dall'opera di presa fino alla centrale, ubicata più a valle in sponda sinistra del fosso dei Maiori.

La centrale è costituita da un edificio disposto su tre piani, di cui due piani interrati, avente forma rettangolare e dimensione di ml 7,00 x 11,00 circa.

Il piano fuori terra, da cui si accede alla centrale, è caratterizzato dalla presenza del locale tecnico di misura dell'energia prodotta, deputato ad ospitare i contatori dell'energia elettrica. E' inoltre presente un carropono manuale per il sollevamento manuale e la movimentazione dei macchinari e delle apparecchiature presenti al piano inferiore. Al piano inferiore, a cui si accede percorrendo una scala metallica, sono infatti posizionate tutte le opere elettromeccaniche: il gruppo turbina Francis – generatore, la centralina oleodinamica, i quadri di comando e di controllo della macchina, trasformatore e quadri di media. La turbina installata ha una portata turbinale di 0,750 mc /s (750l/s). Il generatore ha una potenza di targa pari a 160 Kw.

Al di sotto del locale macchine si sviluppa un secondo piano interrato avente la funzione di vasca di scarico delle acque turbinate, accessibile tramite una botola di ispezione; da tale vasca ha origine la condotta di scarico, composta da tubi in cemento armato di diametro 1000 mm ed avente una lunghezza complessiva di circa 280 metri con scarico diretto nel fiume Velino.

Alla luce di quanto sopra esposto la concessione in diritto d'uso verte sull'impianto e le infrastrutture che lo costituiscono.

Gli immobili oggetto della presente concessione in diritto d'uso vengono consegnati nello stato di fatto, come le stesse attrezzature elettromeccaniche ed idrauliche, pertanto tutti gli oneri per l'adeguamento normativo e tecnologico sono posti a carico della Comenergy Lazio SRL.

Il Comune, non assume quindi responsabilità per le scelte progettuali proposte dalle ditte interessate a partecipare

Per quanto concerne la concessione di derivazione delle acque del fosso Maiori e relativa alla centralina di cui trattasi, il concessionario ha facoltà di chiedere ed ottenere da parte del Comune di Micigliano, previa richiesta scritta, la voltura della concessione di derivazione dell'acqua del fosso Maiori intestata al Comune di Micigliano a suo nome. Quindi il Comune di Micigliano, in caso di richiesta da parte del concessionario, cederebbe, il diritto di derivazione dell'acqua del fosso Maiori relativamente la centralina Maiori Ponte a condizione che il concessionario volturi automaticamente al Comune di Micigliano la concessione di derivazione di cui trattasi a cessazione del rapporto stabilito dal presente contratto o in caso di fallimento, o

per termine del rapporto di concessione in diritto d'uso per ogni possibile evento che potrebbe verificarsi.

ART. 2 – DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Il Contratto è della durata di anni 20 dalla data della stipula.

Alla scadenza del contratto di concessione in diritto d'uso, ovvero alla scadenza del 20° anno, l'immobile e l'impianto idroelettrico ristrutturato, torneranno senza oneri nella piena e completa disponibilità dell'Ente, il quale entro la scadenza del contratto, a semplice richiesta e con oneri a carico del concessionario, potrà chiedere che l'impianto idroelettrico (ovvero le parti meccaniche, elettriche ed idrauliche) venga smantellato e rimosso, nonché i materiali ed i componenti vengano smaltiti in discariche autorizzate, secondo le modalità di legge vigenti al momento delle lavorazioni, con ripristino del canale.

ART. 3 – ONERI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Oltre alle polizze riportate nel contratto, l'aggiudicatario ha i seguenti obblighi e sono a suo carico:

- Adeguamento tecnico e normativo delle apparecchiature e strutture al fine di massimizzare il rendimento della centralina idroelettrica Maiori Ponte come previsto dal progetto esecutivo allegato alla CILA presentata al protocollo comunale in data 19.04.2018 Prot.799.
- Oneri legati alla progettazione presentata, progettazione compresa, ottenimento delle relative e previste autorizzazioni, Direzione Lavori, Sicurezza, fornitura, trasporto e posa in opera delle apparecchiature e dei materiali costituenti l'impianto idroelettrico e esecuzione relative lavorazioni, conformi alle disposizioni progettuali e normative in materia , comprensivo della realizzazione delle necessarie opere edili e della prestazione dei relativi servizi di assistenza e realizzazione di quanto progettato;
- Acquisizione di tutti i permessi di esercizio legati al funzionamento della centralina;
- Responsabilità dell'impianto idroelettrico e come tale intrattenimento dei rapporti con il soggetto attuatore del programma di incentivazione della produzione di energia idroelettrica, inclusa la presentazione della domanda per l'ottenimento della tariffa incentivante, con l'impresa distributrice di energia elettrica e con il gestore della rete elettrica per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e lo svolgimento di tutto quanto necessario per l'ottenimento degli incentivi e dei ricavi dalla vendita di energia;
- smaltimento delle vecchie apparecchiature e infrastrutture, previa autorizzazione del Comune di Micigliano, conduzione ed esercizio per la durata del contratto dell'impianto idroelettrico e di tutte le relative apparecchiature accessorie a carico del concessionario;
- gestione e manutenzione ordinaria e relative spese, oltre che programmata e straordinaria per la durata del contratto dell'impianto idroelettrico, e di tutte le relative apparecchiature accessorie, con il personale, le attrezzature necessarie ed opportune, comprensiva di tutte le riparazioni e sostituzioni richieste per il regolare funzionamento e la completa garanzia di affidabilità e buona conservazione dei diversi componenti dello stesso, qualsiasi sia la causa che richiede l'intervento. Si precisa che le operazioni di manutenzione descritte nel Capitolato d'oneri non potranno essere in nessun modo ridotte, sono consentite integrazioni solo se aggiuntive a quanto già indicato nel Capitolato.
- Spese di manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli immobili in concessione nel caso in cui il danneggiamento delle medesime sia causato da errata installazione o funzionamento dell'impianto idroelettrico stesso;
- Spese di direzione tecnica e direzione tecnica per l'impianto per la durata del contratto dei servizi suddetti, nonché il mantenimento di adeguati rapporti con il Comune;
- raccolta e smaltimento a proprie spese del materiale di rifiuto proveniente dalla sgrigliatura delle acque del canale, fornitura e immagazzinamento di ogni materiale d'uso e consumo per tutta la durata del contratto;

- carico degli interventi e dichiarazioni necessarie a far sì che gli impianti siano conformi alla normativa vigente sia dal punto di vista elettrico, edilizio ed ambientale, mantenendoli a norma di legge e nel rispetto delle eventuali prescrizioni nel frattempo impartite dalle autorità competenti, per tutto il periodo di durata del contratto e relativa trasmissione degli stessi al Comune di Micigliano;
- redazione e consegna al Comune delle relazioni annuali, circa la conduzione e la manutenzione e presentazione;
- redazione e consegna al Comune, 6 mesi prima della scadenza del contratto, di una dettagliata relazione finale sulla manutenzione effettuata nel periodo contrattuale e sullo stato degli impianti;
- quant'altro non espressamente indicato, ma ritenuto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte e gli impianti funzionali e funzionanti, per tutta la durata del contratto;
- oneri relativi alla realizzazione e al finanziamento delle opere oggetto del presente Capitolato, si intendono a carico del concessionario e da considerare compresi nei costi d'investimento, eventuali canoni di affitto, canoni di derivazione e tutto quant'altro legato all'esercizio della centralina, assicurazioni comprese, senza che nessun onere ricada in capo al Comune di Micigliano;
- tutto quanto necessario per l'entrata in esercizio dell'impianto (collegamenti alla rete elettrica, installazione contatori per la contabilizzazione dell'energia prodotta e ceduta alla rete, predisposizione e attivazione dei contratti di cessione dell'energia elettrica, assoluzione di tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti), incluso l'ottenimento di tutte le autorizzazioni da parte dell'impresa distributrice di energia elettrica e/o da parte del gestore della rete elettrica, la contrattualistica, gli oneri di allaccio per eventuali nuovi allacci o incrementi di potenza conseguenti all'installazione dell'impianto idroelettrico, inclusi scavi e ripristini stradali e tutto quanto non specificato ma necessario per il funzionamento degli impianti. Rimane a carico del concessionario ogni onere per l'esecuzione delle attività, spese di contratto incluse;
- Piani di sicurezza ai sensi dell'art. 131, codice dei contratti – D. Lgs n. 163/2006, obbligo di predisporre e di far pervenire al Comune prima della consegna dei lavori;
- **Sarà a carico del concessionario il rilascio della concessione di derivazione legata alla centralina Maiori Ponte e il relativo onere per il suo ottenimento per il periodo minimo 30.06.2024 – periodo di fine contratto sottoscritto, pena la decadenza del contratto;**
- Tutte le spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, da impianti e apparecchiature sostituiti o non più necessari a seguito della realizzazione degli interventi, provvedendo al loro allontanamento.
- Tutte le spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal loro ingresso in cantiere fino alla posa in opera. Gli immobili da custodire sono comprensivi del perimetro delle canale attiguo alla vasca di carico e scarico;
- Il concessionario è inoltre responsabile di danni a materiali ed opere di altre ditte. Egli dovrà pertanto reintegrare, riparare e ripristinare, a propria cura e spese, tutto ciò che, per imperizia o negligenza dei suoi dipendenti, fosse danneggiato, riservandosi il Comune, in caso contrario, di addebitare i materiali e manufatti e le opere rotte o guaste;
- Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dal Comune, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre ditte o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi;
- Il concessionario è responsabile dei danni arrecati all'immobile sul quale è installato sia l'impianto idroelettrico che la cabina elettrica, ed è tenuto ad eseguire tempestivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei manufatti nel caso di danneggiamento dei medesimi riconducibili alla ristrutturazione e gestione dell'impianto idroelettrico. La responsabilità dell'affittuario si estende ai danni, a

persone e cose, che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza nonché ai danni derivanti agli impianti e ai manufatti sia di propria competenza sia di competenza del Comune o di terzi, derivanti dalla realizzazione e/o conduzione dell'impianto idroelettrico;

- Il concessionario è tenuto a ripristinare, in caso di furto o danneggiamento conseguente ad atti vandalici o ad eventi naturali, avaria, l'impianto idroelettrico come collaudato, senza nulla poter pretendere in cambio, né a copertura dei costi sostenuti, né per il mancato guadagno in termini di produzione elettrica. A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, l'affittuario è tenuto al risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra. Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'affittuario e così pure il risarcimento di danni eventuali provocati nell'esecuzione di opere in questione;

- Il concessionario è obbligato a consentire l'accesso in sicurezza all'impianto per eventuali manutenzioni eseguite da ditte terze su incarico del Comune sul fabbricato, si veda il successivo articolo relativo agli obblighi per il Comune) o su altre parti di edificio interessate dall'installazione. Alla fine del contratto (sia in caso di conclusione naturale della locazione, sia in caso di risoluzione anticipata su iniziativa del Comune, nei casi in cui lo stesso decida di alienare o diversamente fruire della proprietà dell'impianto, così come la titolarità sui contatori di energia, i contratti per la cessione di energia, le garanzie, i contratti di assistenza in essere al momento della scadenza del contratto, passeranno automaticamente al Comune, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere in cambio.

- Il Concessionario non può modificare in diminuzione o in aumento le quote idrauliche di scorrimento a monte e a valle delle acque, stabilendo a priori che la quota di scorrimento a monte è fisata dal battente di sfioro esistente, che pertanto non potrà essere modificata, salvo espressa autorizzazione della direzione della canale irriguo e dell'amministrazione comunale;

- Il concessionario è responsabile dei danni derivanti dal mancato funzionamento delle paratie automatiche di scarico del canale, in caso che le stesse cagionino un allagamento delle aree a monte dell'impianto idroelettrico, sia per le proprietà comunali che private.

Il concessionario sarà anche obbligato ad effettuare le opere di manutenzione ordinaria alla strada comunale che conduce alla centralina idroelettrica loc. Ponte Maiori con inizio dallo svincolo sulla strada Salaria.

ART. 4- CANONE E PAGAMENTI

La ditta Comenergy Lazio SRL dovrà versare al Comune di Micigliano, per la concessione in diritto d'uso della centralina Maiori Ponte, dall'entrata in servizio della centralina, un compenso pari al:

- 15% del fatturato annuo derivante dalla vendita dell'energia prodotta per i primi 8 anni di funzionamento;
- 17,50 % del fatturato annuo derivante dalla vendita dell'energia prodotta dal 9° anno al 14°;
- 20 % del fatturato annuo derivante dalla vendita dell'energia prodotta dal 15° anno al 20°.

Al termine dei lavori di manutenzione straordinaria l'Amministrazione si riserva di incaricare un professionista di sua fiducia allo scopo verificare l'effettivo rendimento dell'impianto.

La verifica tecnica potrà essere eseguita in qualsiasi altro periodo per verificare l'effettivo rendimento delle macchine.

Nel caso in cui il concessionario non metta in funzione l'impianto in base ai termini previsti dal contratto, e pertanto non produca energia elettrica, l'Ente potrà procedere alla rescissione del contratto e concedere a nuovo locatore secondo la normativa vigente.

ART. 5- CLAUSOLE PENALI

E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione dell'impianto idroelettrico pari a una penale giornaliera di 100,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza fissata nel cronoprogramma.

Protraendosi il ritardo oltre il 30° giorno senza che l'impresa abbia provveduto, il Comune, con lettera raccomandata di diffida, fisserà un termine ultimo per l'ultimazione dei lavori, non inferiore a 15 giorni, trascorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva da parte del Comune.

E' prevista l'applicazione di penali nei casi di ritardo nel pagamento del canone d'affitto pari al 2% del canone stesso, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data indicata nel presente capitolato.

E' prevista l'applicazione di penali nei casi in cui, a scadenza della locazione, venga consegnato al Comune un impianto difforme in consistenza e/o qualità rispetto a quanto risultante dal progetto esecutivo originario. L'importo delle penali sarà commisurato al mancato ricavo per il Comune derivante dalle suddette difformità.

E' prevista inoltre l'applicazione di penali per mancata esecuzione delle attività di manutenzione come previste dal Capitolato prestazionale, in tal caso le penali sono fissate in € 10 per ogni kW installato per il numero d'interventi non eseguiti (sia essi giornalieri/settimanali), per mancata manutenzione e difformità della consistenza.

ART. 6- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il concessionario non metta in funzione l'impianto dopo i termini previsti dal capitolato, e pertanto non produca energia elettrica, anche in relazione al versamento delle spese sostenute, il Comune di Micigliano si riserva di procedere con la rescissione del contratto in danno del concessionario con incameramento della cauzione definitiva versata.

Il Comune può inoltre avvalersi della risoluzione del contratto nelle seguenti ipotesi:

a) qualora accerti che i comportamenti del contraente concretino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione della prestazione dovuta. In questo caso il Comune formulerà la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Nel caso in cui le controdeduzioni acquisite siano valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, il Comune disporrà la risoluzione del contratto incamerando la cauzione, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

b) qualora il concessionario ritardi negligenemente l'esecuzione di quanto previsto da contratto, o distanti l'impianto concesso in uso ad uno scopo diverso da quello di capitolato.

c) qualora il concessionario non produca energia elettrica per un periodo superiore ad un mese, per motivi diversi dalla mancanza dell'acqua nel fosso.

Più specificamente, il Comune intimerà per iscritto al contraente di adempiere entro un termine, che salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

In caso di morte del concessionario, se ditta individuale, ovvero di estinzione della società, il Comune potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

In caso di fallimento del concessionario, il contratto sarà risolto, con salvezza di ogni altro diritto e azione in favore del Comune. La cessione di azienda e gli atti di fusione, scissione e trasformazione non hanno effetto nei confronti del Comune fino a quando l'affittuario, ovvero il soggetto giuridico risultante dalla avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente.

Nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta cessione di azienda, fusione, scissione e trasformazione, il Comune può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.

Il concessionario, a seguito della risoluzione del contratto di concessione in diritto d'uso della centralina Maiori Ponte per qualsiasi motivo, volturerà nuovamente ed automaticamente al Comune di Micigliano la concessione di derivazione delle acque del fosso Maiori al Comune di Micigliano.

ART. 8- FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Rieti.

ART. 9 NORMA DI RINVIO

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente capitolato, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

ART. 10- CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO ED ULTIMAZIONE DEGLI STESSI

Prima dell'inizio dei lavori in accordo tra le parti, redigendo apposito verbale, verrà verificato e registrato lo stato "ex ante" delle apparecchiature presenti.

Il concessionario dovrà dare tutti i lavori compiuti a regola d'arte entro i termini previsti dal contratto e cioè 210 giorni.

In esito all'accertamento effettuato in contraddittorio sul mancato rispetto dei tempi previsti, rispetto alle date stabilite, verrà applicata la penale prevista ed in caso rescisso il relativo contratto.

Il concessionario comunicherà al Comune la data di ultimazione dei lavori. Il Comune provvederà, eventualmente, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni.

ART. 11 - VARIANTI

E' riservata al Comune la facoltà di introdurre, nei limiti di legge, le varianti che reputi necessarie per garantire l'integrità delle infrastrutture e degli edifici senza che per ciò il concessionario possa pretendere compensi di sorta. Le eventuali varianti introdotte dal Comune non dovranno compromettere la producibilità dell'impianto che consente la remunerazione dell'investimento realizzato.

L'affittuario non potrà cambiare i materiali ed i manufatti prescritti, né introdurre modifiche ai lavori risultanti dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, senza il benessere del Comune.

ART. 12- DIFETTI DEI LAVORI

Qualora manufatti o lavori risultassero di caratteristiche inferiori a quanto disposto dal progetto esecutivo, il Comune li farà rimuovere o demolire, a cura e spese del concessionario, a cui spetteranno inoltre gli oneri per i ripristini e messe a punto, salvo l'esame e giudizio finale del collaudatore

ART. 13- DOCUMENTAZIONE TECNICA

Al completamento dei lavori il concessionario dovrà consegnare al Comune:

- schemi logici di funzionamento;
- schemi degli impianti "come costruiti";
- dati tecnici di funzionamento e taratura;
- schede tecniche apparecchiature installate;
- schede di manutenzione;
- cronoprogramma di manutenzione;
- istruzione per la conduzione e per la manutenzione preventiva e correttiva;
- documentazione attestante lo smaltimento del materiale rimosso;
- manuale di uso e manutenzione;
- dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;
- certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate.

ART. 14- RICONSEGNA DELL'IMPIANTO E COLLAUDO FINALE

L'impianto ed i suoi accessori nonché i locali interessati, alla fine del rapporto contrattuale, dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovavano al momento di messa in esercizio, salvo il normale deperimento per l'uso.

Prima della scadenza finale del contratto, il Comune si riserva la facoltà di nominare un collaudatore, allo scopo:

- a) di accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione dell'impianto, dei materiali, dei locali, ecc., dati in consegna all'affittuario;
- b) di effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra il Comune e l'affittuario in merito alla cessazione del rapporto contrattuale.

Lo stato di conservazione dell'impianto verrà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di:

- esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato, in particolare le schede relative alla gestione dei controlli periodici, ai certificati di collaudo;
- effettuazione delle prove di rendimento conformemente alle specifiche originali e di quelle che il collaudatore riterrà di effettuare;
- visite e sopralluoghi sull'impianto.

Nel caso in cui venga accertato il cattivo stato di conservazione sarà cura ed onere del concessionario provvedere immediatamente al ripristino funzionale.

A conclusione del contratto, tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, restano di proprietà del Comune, senza che il concessionario possa far valere alcuna clausola di riscatto.

Alla scadenza del contratto di locazione, l'immobile tornerà senza oneri nella piena e completa disponibilità dell'Ente, il quale, a semplice richiesta e con oneri a carico del concessionario, potrà chiedere che l'impianto idroelettrico venga smantellato e rimosso, nonché i materiali ed i componenti vengano smaltiti in discariche autorizzate, secondo le modalità di legge vigenti al momento delle lavorazioni.

ART. 15- SICUREZZA E AMBIENTE

il concessionario è responsabile per la sicurezza e l'igiene del lavoro nello svolgimento del servizio di manutenzione, e deve rispettare tutte le disposizioni di legge. Il concessionario è pertanto impegnato ad istruire e responsabilizzare il personale proprio e degli eventuali subappaltatori, al fine di garantire la sicurezza sua e degli altri che operano nello stesso ambiente.

Deve inoltre:

- utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione del lavoro;
- fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del personale proprio e degli eventuali subappaltatori;
- predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
- impedire sversamenti d'inquinanti nell'ambiente.

il concessionario è tenuto nello svolgimento del servizio di manutenzione al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente. Dovrà tra l'altro in particolare:

- limitare al massimo e tenere sotto controllo l'uso di sostanze pericolose o tossico-nocive;
- evitare le dispersioni di prodotti o residui liquidi, quali ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, ecc;
- raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all'asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati, con le modalità prescritte o opportune;
- privilegiare, ogni qual volta possibile il ricondizionamento e riutilizzo di componenti o apparecchiature degradate;
- provvedere all'asporto e smaltimento in maniera appropriata di componenti dismessi da rottamare;
- smaltire il materiale proveniente dalla sgrigliatura delle acque del canale.

ART. 16 - CONTROLLI SULLA GESTIONE

Il Comune avrà la facoltà di provvedere in qualsiasi tempo ai controlli ritenuti opportuni per accertare la regolarità della gestione, mediante propri funzionari all'uopo espressamente incaricati. Gli eventuali oneri e spese degli accertamenti saranno a carico del concessionario.

ART. 24- RELAZIONE ANNUALE

Il Concessionario dovrà presentare annualmente una relazione sulle attività svolte e sullo stato dell'impianto.

Da detta relazione dovranno risultare in particolare:

- le prestazioni e le operazioni effettuate per la conduzione degli impianti con le ore di lavoro effettivamente prestate;
- le principali anomalie o guasti intervenuti, i danni/effetti causati, le relative azioni correttive/operazioni di ripristino;
- le prestazioni e condizioni di esercizio con la specificazione di eventuali anomalie;
- indicazione di marca, modello e, se necessario, numero di matricola dei componenti utilizzati e/o sostituiti;
- le quantità di energia prodotta ed erogata e il rendimento dell'impianto;
- le prestazioni ed operazioni effettuate per la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria con le ore di lavoro effettivamente prestate.

LE PARTI:

addì

IL SINDACO
F.to SALVATI EMILIANO

COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico 267/2000

IL REONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Sabrina Cesari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire da oggi per quindici giorni consecutivi e viene inviata a:

- Capo-Gruppo Consiliari*
- Albo Pretorio*
-

Il Segretario Comunale *addì*
F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

EFFICACIA

Si attesta che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

- Dichiarata Immediatamente Esecutiva*
- Pubblicata per dieci giorni All'Albo Pretorio*
- Conferma dell'Organo Rappresentativo*
-

Il Segretario Comunale *addì*
F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

ATTESTATO DI CONFORMITA' ALL' ORIGINALE

Si attesta che la presente è conforme all'originale depositato agli atti di questo Ente.

Il Segretario Comunale *addì*
Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI